

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1756

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BORDON

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2007

Disposizioni per la vendita del 50 per cento delle riserve auree
e valutarie nazionali

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende sollecitare la vendita dell'oro e della massa di riserve non solo auriere nazionali, al fine di ridurre il debito pubblico. Dalle riserve auree italiane infatti, pari a 79 milioni di once (2.452 tonnellate), agli attuali prezzi di mercato si potrebbero ricavare ben 40 miliardi di euro, equivalenti al 35 per cento di tutte le privatizzazioni effettuate. Tali risorse devono ritenersi di proprietà dei cittadini italiani, che le hanno risparmiate consumando meno di quanto sia stato prodotto, e in quanto tali è giusto che vengano loro restituite – almeno in parte – sotto forma di una riduzione del debito pubblico su essi stessi gravante, con i relativi interessi.

Molti Paesi hanno fatto altrettanto. Nel 1987, il Canada ha iniziato a vendere riserve per 20 milioni di once, seguito da Australia, Austria, Belgio, Olanda, Portogallo e Regno Unito. Successivamente, hanno fatto seguito la Svizzera, nel 2002, con 39 milioni di once, e la Spagna, che nel 2007 ha venduto una buona parte delle sue riserve, destinandone i proventi al finanziamento di spese correnti.

In questo quadro, non si comprende perché l'Italia – terzo Paese al mondo per riserve dopo Stati Uniti e Germania – continui a conservare riserve auree per ben 79 milioni di once, contribuendo con ciò anche a mantenere elevato il prezzo dell'oro, ormai giunto a livelli ineguagliati.

Peraltro, nel marzo 2004 è stato rinnovato un accordo quinquennale che vincola 14 banche centrali dell'Unione europea (tutte, meno la *Bank of England* che non ha firmato) a limitare a 500 tonnellate annue la quota vendibile delle loro riserve auree, a patto che i ri-

cavi derivanti dallo smobilizzo delle riserve in oro vengano destinati alla riduzione del debito pubblico. La Banca d'Italia, quindi, potrebbe vendere oro per un controvalore di ben 9,5 miliardi di euro l'anno!

Le riserve ufficiali della Banca d'Italia ammontavano, a fine aprile 2007, a 60,7 miliardi di euro, con consistenze di oro monetario che risultavano pari a 40,5 miliardi di euro e riserve in valuta estera pari a 20,2 miliardi di euro. È dunque evidente come il debito pubblico italiano potrebbe essere consistentemente ridotto se la Banca d'Italia, approfittando del rialzo dell'oro, iniziasse a vendere riserve auree in eccesso, come ha già fatto la maggior parte delle banche centrali europee.

In sostanza, invece di andare a colpire come al solito i cittadini lavoratori e pensionati, che hanno già sofferto un gravissimo pregiudizio ed una forte decurtazione del loro potere di acquisto, si potrebbe dare una buona scossa all'economia andando a reperire risorse in quei settori che hanno goduto in questi anni di una sorta di franchigia.

In particolare, l'immissione sul mercato del 50 per cento delle riserve auree e valutarie, quale quella proposta, comporterebbe – ai valori correnti – un abbattimento del debito per circa 30 miliardi di euro, pari a quasi 2 punti percentuali di PIL, consentendo di centrare con almeno un anno di anticipo l'obiettivo di contenimento del debito entro il 100 per cento del PIL, assunto dall'Italia con l'Unione europea per l'anno 2011.

Nel merito, il comma 3 dell'articolo unico del disegno di legge prescrive la vendita del 50 per cento delle riserve di oro e di valuta detenute dalla Banca d'Italia, compati-

bilmente e in coerenza - come previsto al comma 1 - con gli accordi internazionali e con gli impegni assunti dall'Italia con l'Unione europea e con la Banca centrale europea.

A tal fine, il comma 2 impone al Ministro dell'economia e delle finanze di provvedere ad emanare, entro tre mesi dalla data di approvazione della legge e previa consultazione delle competenti Commissioni parla-

mentari, un apposito decreto recante le procedure di immissione sul mercato delle predette riserve.

Il comma 4 prevede, infine, che i proventi derivanti dalla vendita siano inseriti nel bilancio dello Stato a riduzione del debito pubblico. Alla medesima finalità sono destinati i risparmi derivanti dalle minori quote di interessi passivi pagati a servizio del debito pubblico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le riserve auree e di valuta nazionali sono ridotte del 50 per cento del loro ammontare, compatibilmente ed in coerenza con gli accordi internazionali e con gli impegni assunti dall'Italia con l'Unione europea e con la Banca centrale europea.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari, provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad individuare con apposito decreto le modalità e le procedure di immissione sul mercato delle riserve auree e valutarie di cui al comma 1.

3. La Banca d'Italia procede alla vendita dell'ammontare delle riserve auree e di valuta di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

4. I proventi derivanti dalla vendita di cui al comma 3 sono inseriti nel bilancio dello Stato a riduzione del debito pubblico. Alla medesima finalità sono destinati i risparmi derivanti dalle minori quote di interessi passivi pagati a servizio del debito pubblico.